

**Regolamento Comunale
per l'erogazione di interventi
di sostegno economico**

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 28/08/2014

Indice

• ART. 1 Oggetto	pag. 3
• ART. 2 Finalità	pag. 3
• ART. 3 Contributi Economici	pag. 3
3.1) Destinatari dei servizi	pag. 3
3.2) Modalità di accesso	pag. 4
• ART. 4 Criteri per la definizione dello stato di disagio	pag. 5
• ART. 5 Calcolo del reddito del nucleo familiare	pag. 5
• ART. 6 Tipologia di intervento	pag. 6
6.1) Intervento continuativo	pag. 6
6.2) Intervento straordinario	pag. 6
6.3) A titolo di anticipazione	pag. 7
6.4) Intervento continuativo o straordinario per spese sanitarie e/o farmacologiche	pag. 7
6.5) Contributo Economico per l'affidamento familiare	pag. 7
• ART. 7 Procedure per la concessione o il diniego dei contributi economici	pag. 8
• ART. 8 Utilizzo dei dati personali	pag. 9
• ART. 9 Controlli sulla documentazione prodotta	pag. 9
• ART. 10 Azione di rivalsa per contributi indebiti	pag. 10
• ART. 11 Ricorso	pag. 10
• ART. 12 Finanziamenti degli interventi	pag. 10
• ART. 13 Norme di rinvio	pag. 10
• ART. 14 Clausola valutativa	pag. 10
• ART. 15 Entrata in vigore	pag. 10

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione dei contributi economici del Comune di Maracalagonis, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definite dalla Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 recante "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)".

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 della Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23, si applicano le disposizioni del DPGR n. 12/1989, così come modificato dal DPGR n. 145/1990 (come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale delle Politiche sociali del Servizio Programmazione e integrazione sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e sanità e assistenza sociale n°141 del 21 marzo 2012).

Il presente regolamento verrà integrato e modificato a seguito di approvazione, da parte dell'Assessorato Regionale competente, del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005.

Art. 2 - Finalità

Con il presente Regolamento il Comune di Maracalagonis persegue l'obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi sono finalizzati a:

- ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime;
- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- ad evitare rischi di istituzionalizzazione.

I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 3 – Contributi Economici

3.1) Destinatari dei servizi.

Gli interventi assistenziali di natura economica a carattere straordinario e continuativo sono destinati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Maracalagonis, nei limiti e secondo le norme statali e regionali vigenti, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

Hanno diritto ad accedere al servizio, i residenti sul territorio comunale che siano:

- cittadini italiani;
- cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
- cittadini extracomunitari in regola con la normativa vigente;
- apolidi e rifugiati , nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti;
- cittadini sardi emigrati e le loro famiglie (ai sensi della L.R. 7/91).

Inoltre possono usufruire del servizio di assistenza economica, in particolari situazioni di bisogno, le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale e i senza fissa dimora che

abituamente vivono nel territorio comunale ai quali è data possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale.

Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare s'intende il nucleo composto dalle persone costituenti la famiglia anagrafica e di fatto coabitanti, ai sensi dell'art. 4 del DPR 30/05/1989 n. 223.

3.2) Modalità di accesso.

Per accedere agli interventi di assistenza economica, i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3.1 del presente regolamento, possono rivolgersi all'Ufficio Socio Assistenziale Comunale nei giorni e orari di apertura al pubblico per effettuare un primo colloquio, finalizzato all'accertamento dei requisiti essenziali per potervi accedere.

L'istanza dovrà essere inoltrata in forma scritta, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio Socio Assistenziale e corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa dal D.P.R. n. 445 del 20/12/2000 a cui dovrà essere allegata la copia della carta d'identità in corso di validità.

In particolare è richiesto:

1. autocertificazione relativa alla composizione e alla residenza del nucleo familiare etc.;
2. la situazione reddituale attuale e dell'anno precedente dei componenti familiari ed il possesso di beni mobili e/o immobili;
3. compatibilmente con la normativa vigente, ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (preventivo spese straordinarie, preventivo spese sanitarie, certificazione sanitaria ecc.) utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare;
4. in caso di significative variazioni sul reddito prodotto, ancora in corso di validità, è ammessa autocertificazione sostitutiva che ne motiva e ne circostanzia le ragioni;
5. ogni eventuale variazione della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, presentando ogni necessaria documentazione integrativa.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì:

- 1) di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze e ogni altro Ente utile per le verifiche di tali dichiarazioni;
- 2) che i componenti del nucleo familiare dichiarato non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c. e s.m.i.) o che laddove questi, di fatto, risultino a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Qualora i soggetti di cui al punto 2, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, nonostante ciò, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

Ciascun nucleo familiare potrà inoltrare un'ulteriore richiesta di contributo solo ed esclusivamente dopo un mese dal ricevimento di emissione di mandato di pagamento da parte dell'Ente, salvo casi eccezionali e urgenti valutati dal servizio sociale.

L'intervento economico potrà avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza (D.Lgs 196 del 2003 e ss.mm.ii) l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti dal Servizio Sociale in particolare dall'Assistente Sociale incaricata che curerà il completamento della pratica con una approfondita indagine sociale attraverso colloqui, documentazione e visite domiciliari e acquisendo ulteriori informazioni avvalendosi anche di altri

uffici comunali e uffici esterni nonché di ulteriori figure professionali, al fine di predisporre una proposta di intervento.

L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza per quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. L'accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni soggettive e oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale, si realizza tramite il servizio sociale professionale avvalendosi del supporto professionale della Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione, con correttezza metodologica e rispetto della privacy.

L'Assistente Sociale:

- 1) è tenuta ad aprire per ciascun nucleo familiare richiedente una cartella personalizzata contenente oltre all'istanza di contributo, la documentazione necessaria la quale potrà essere visionata oltre che dalla medesima anche dai collaboratori tenuti al rispetto del segreto professionale;
- 2) stila una relazione di intervento in cui si evince la situazione socio familiare e sanitaria, le risorse relazionali della famiglia e della rete amicale, le spese eventuali relative al canone di locazione e/o il mutuo, l'ammontare della somma da erogare e la durata ecc..... e predisporre per ciascun nucleo familiare o persona un intervento personalizzato che prevede l'assunzione di specifici impegni concordati col Servizio Sociale, finalizzati a favorire l'uscita dalla condizione di disagio.

I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 4. - Criteri per la definizione dello stato di disagio

Per la definizione dello stato di disagio economico si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) situazione socio-economica e patrimoniale di tutti i componenti del nucleo familiare nonché dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C. e seguenti). Le entrate economiche non dovranno superare il Minimo Vitale stabilito annualmente dalla Regione Sardegna;
- 2) riflessi economici derivanti dalla presenza di gravi malattie o altri stati di bisogno, opportunamente documentati;
- 3) relazione di intervento dell'Assistente Sociale incaricata e della eventuale documentazione presentata dal richiedente.

Art. 5 - Calcolo del reddito del nucleo familiare.

Il quadro di riferimento delle risorse economiche del nucleo familiare varia a seconda della composizione del nucleo ed è rapportata alla tabella del **Minimo Vitale**, stabilita annualmente sulla base degli indici ISTAT, recepita e formalizzata con Determinazione del Direttore del Servizio - Direzione Generale delle Politiche Sociali - Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna.

Per il calcolo del reddito del nucleo familiare verranno considerate tutte le entrate dei componenti del nucleo familiare residente, a qualsiasi titolo percepite.

Verranno conteggiate in quanto risorse economiche a disposizione del nucleo:

- ✓ assegni familiari e di mantenimento;
- ✓ pensioni a qualsiasi titolo erogate, anche se non assoggettabili IRPEF (p.e. rendita INAIL, pensioni estere ec...);
- ✓ pensioni di invalidità civile, di inabilità, pensioni per ciechi e sordomuti, mentre si esclude l'indennità di accompagnamento in favore di invalidi civili (D.P.R. 14 febbraio 1989, n. 12);
- ✓ qualsiasi entrata derivante da lavoro anche saltuario e part time (dipendente, autonomo, altro);
- ✓ l'assegno di disoccupazione, l'indennità di mobilità ordinaria/lunga, in deroga, Sussidi straordinari erogati da altri enti;
- ✓ assegni mensili erogati da Fondi regionali e relativi alle seguenti provvidenze: Legge 20/97, legge 27/83 , Legge 11/85.

Dalla somma dei redditi verranno detratte:

1. spese sanitarie documentate per patologie croniche gravi e non convenzionate;
2. spese d'affitto desumibili dal contratto di locazione regolarmente registrato;
3. spese per il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione prima casa di residenza;
4. altre spese di carattere continuativo e documentabili.

La situazione reddituale ed economica sarà comprovata mediante autocertificazione da parte dell'interessato così come indicato dal D.P.R. n. 445 del 20/12/2000.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, e/o anche a campione, procederà a idonei controlli, in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, anche per il tramite degli Enti preposti per competenza. I dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza e all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 - Tipologia di intervento.

Le forme di intervento economico si articolano in:

- 1- continuativo;
- 2- straordinario;
- 3- a titolo di anticipazione (LR. N. °7/91);
- 4- continuativo o straordinario per le spese sanitarie e/o farmacologiche;
- 5- contributo economico per l'affidamento familiare.

6.1) - Intervento continuativo.

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile in favore di nuclei familiari o singoli, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione ecc....

L'erogazione del contributo non potrà in ogni caso superare i 6 mesi, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

L'importo del sussidio economico continuativo non potrà essere inferiore ai €. 150,00 e non potrà essere superiore a €. 350,00 mensili.

Il limite previsto può essere superato del 20% ,in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio, opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale.

Non sussistono limiti temporali all'erogazione di tali contributi per soggetti in situazioni di cronicità, nonché per soggetti anziani in condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale, non diversamente superabili.

6. 2) – Intervento straordinario.

E' un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura, eventi e/o oneri economici straordinari che comportano un eccezionale e straordinario onere economico:

- il venir meno di un congiunto per morte (spese funerarie);
- Periodo di detenzione;
- pagamento di bollette di luce e gas ecc.
- situazione di estremo disagio economico per il soddisfacimento di primarie esigenze di vita ad esempio acquisto di generi di prima necessità, ecc.....;
- perdita del reddito da lavoro;
- esigenze di cura nell'ambito della famiglia che riducono provvisoriamente le possibilità di occupazione.

La spesa sostenuta o da sostenere dovrà essere anche opportunamente documentata e l'importo massimo erogabile sarà di €. 1.000,00 annuali.

Sono di norma ammesse al contributo:

- bollette utenze acqua, luce, gas, tributi comunali. Il cittadino dovrà impegnarsi a richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori;
- arretrati di affitto di importo elevato entro € 1.000,00;
- spese per acquisto farmaci generici secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto;
- spese per trasloco;
- spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale, qualora non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e su presentazione di prescrizione medica;
- spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire:
 - lo svolgimento del normale impegno lavorativo dei genitori onde evitare la perdita del lavoro;
 - la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario (libri se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico, o in comodato scolastico, quaderni, cancelleria varia, ecc), ovvero di acquisto di buoni mensa scolastica per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.

6. 3) – A titolo di anticipazione.

A coloro che sono nati in Sardegna e che abbiano avuto stabile dimora fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro per almeno due anni consecutivi, nonché per i coniugi e i discendenti, verranno erogate prestazioni economiche a titolo di anticipazione dei fondi regionali secondo i criteri e le modalità previste ai sensi della L.R. n°7/91 e successive integrazioni.

6. 4) – Intervento continuativo o straordinario per spese sanitarie e/o farmacologiche.

Quando la richiesta di intervento è motivata da spese di natura sanitaria e/o nel caso di farmaci non coperti dal SSN, quando questi non sono sostituibili da similari esenti, è possibile l'erogazione di contributi continuativi o straordinari per spese sanitarie e/o farmacologiche.

Possono usufruire di tale intervento i nuclei familiari o i singoli per i quali sussistono i requisiti richiesti per i contributi economici cui all'art.4 e art. 5 del presente Regolamento.

A tal fine è necessario allegare alla domanda il certificato del medico di base contenente i farmaci prescritti con allegato il relativo fabbisogno mensile certificato dalla farmacia ove vengono acquistati e le spese sanitarie accertate documentate, quali visite specialistiche non convenzionate dal SSN, fisioterapia ecc.. Le spese sostenute in conseguenza a tali erogazioni verranno, da parte degli utenti, opportunamente rendicontate con idonee pezze giustificative, pena la rettifica del provvedimento e recupero delle somme.

La richiesta dell'intervento per spese sanitarie e/o farmacologiche comunque sarà valutata dal Servizio Sociale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo dopo aver accertato sulla base del reddito-consumi, stato di famiglia e condizione socio-sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

L'importo del contributo straordinario non potrà superare la somma di 1.000,00 euro annuali.

L'importo del contributo continuativo non potrà superare la somma di 350,00 euro mensili.

6.5) – Contributo economico per l'affidamento familiare

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori residenti un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela ovvero qualora gli affidatari non siano ascendenti diretti del minore affidato, l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento.

Tale quota, se il servizio sociale comunale lo ritiene opportuno, può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.

Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare netto del soggetto affidatario, tenuto conto della successiva nota del presente articolo, non superi l'importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Il reddito familiare, per gli obbligati cfr. c.c. art. 433. deve essere considerato al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto/mutuo di casa e spese sanitarie; inoltre per il coniuge a carico va contabilizzato un abbattimento pari al 50% del reddito complessivo. Per ogni altro familiare effettivamente a carico si effettua un ulteriore abbattimento di € 1.000,00 annue.

Nel caso di cui al punto precedente il contributo economico, erogabile a sostegno del nucleo familiare affidatario, non può comunque eccedere l'importo del minimo vitale.

Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei punti precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

Art.7 - Procedure per la concessione o il diniego dei contributi economici.

I soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 3.1) del presente Regolamento, che intendono inoltrare domanda per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6, devono rivolgersi allo Sportello di Segretariato Sociale presso la sede comunale, dove l'Assistente Sociale orienta la persona nella ricerca della soluzione più adatta alle problematiche espresse.

La richiesta protocollata viene trasmessa dal Comune alla Fondazione Polisolidale che dovrà incaricare l'Assistente Sociale per la presa in carico, la quale, dopo il colloquio professionale con il richiedente, la visita domiciliare, ove necessaria, e la raccolta della documentazione prevista dal presente Regolamento, esprime la propria valutazione e, se positiva, l'eventuale proposta di intervento.

La pratica, istruita dall'Assistente sociale competente, secondo le normative vigenti e il presente Regolamento, viene trasmessa a cura della Fondazione Polisolidale al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Politiche Sociali, per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza, per ciascuna tipologia di servizio descritta nel presente regolamento.

L'Assistente sociale comunale, che è anche responsabile del procedimento, valuterà la rispondenza tra le proposte di concessione contributo da parte dal servizio sociale professionale della Fondazione Polisolidale e le risorse finanziarie disponibili nel bilancio.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento di erogazione dei benefici economici è fissato in 60 gg. dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Il provvedimento di diniego in relazione alle domande pervenute, ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati negli articoli del presente regolamento ovvero di accoglimento della richiesta, verrà comunicato per iscritto all'interessato.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito negativo della domanda, l'interessato può presentare opposizione scritta al responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Maracalagonis. Il ricorso dovrà contenere le motivazioni e le controdeduzioni relative alla richiesta di riesame della pratica.

Il riesame e la decisione conseguente avvengono entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Sono esclusi dalla prestazione economica coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- reddito complessivo del nucleo familiare superiore alla soglia indicata nella tabella del Minimo Vitale; il reddito familiare, deve essere considerato al netto delle eventuali spese per fitto/mutuo di casa, spese sanitarie ecc.....;
- ulteriori proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro e direttamente legati alle possibilità di sussistenza;
- titolarità dell'interessato o di altro familiare convivente di conto corrente bancario e/o postale e/o di titoli di stato, buoni fruttiferi, fondi di investimento di importo superiore a €. 3.000,00 indipendentemente dal reddito familiare o personale;
- soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- nel caso di mancata presentazione a seguito di ripetute convocazione per iscritto da parte del Servizio Sociale per sostenere un colloquio, in questi casi la richiesta verrà archiviata;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c.) ed in grado di provvedere al sostentamento del familiare bisognoso. L'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare netto per gli obbligati cfr. c.c. art. 433 , non superi l'importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Il reddito familiare, per gli obbligati cfr. c.c. art. 433. deve essere considerato al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto/mutuo di casa e spese sanitarie ecc..... Inoltre per il coniuge a carico va contabilizzato un abbattimento pari al 50% del reddito complessivo, inoltre per ogni altro familiare effettivamente a carico si effettua un ulteriore abbattimento di €. 1.000,00 annue.

Le domande di contributo economico, a prescindere dalla fascia di reddito nella quale si colloca il richiedente, (previsto dal minimo vitale), non saranno accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari, di lusso di ultima generazione (cellulari, televisori, autoveicoli, ecc.) o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.

Il ricorso alle prestazioni economiche del presente Regolamento, hanno carattere di supporto e integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Utilizzo dei dati personali.

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal Servizio Sociale nell'adempimento delle istruttorie è utilizzato esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento, in conformità con la normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni) e con il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati e accesso agli atti.

Art. 9 – Controlli sulla documentazione prodotta.

Il Comune provvederà ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 10 – Azione di rivalsa per contributi indebiti.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, sono tenuti a rimborsare le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C. P. per le dichiarazioni false.

Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

Art. 11 – Ricorso.

Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso il diniego, impugnando il relativo atto in base alle norme vigenti in materia.

Art. 12 – Finanziamento degli interventi.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio annuale comunale.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

Art. 14 – Clausola valutativa

Per i contributi economici non disciplinati nel presente atto, si rinvia ai regolamenti specificamente redatti per ciascuna prestazione.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei regolamenti Comunali precedenti con esso compatibili.